skandia

Skandia Vita S.p.A.
Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Old Mutual

Condizioni di contratto relative a Skandia Regular Premium, prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 16.
La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 16, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi esterni in cui viene investito il premio.
Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del controvalore delle quote attribuite al contratto al momento della notifica del decesso. Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,50%
65 - 74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota, al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto. L'Impresa rileva il valore unitario delle quote dei fondi esterni, relativo al *giorno di riferimento*, settimanalmente.
Tale valore unitario viene determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto previsto nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.
Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 19.

Art. 3 - Fondi esterni a cui è collegata la prestazione

Le annualità di premio - al netto di eventuali costi - verranno investite, secondo la scelta dell'investitore-contraente indicata sul Modulo di proposta sottoscritta, in quote di fondi esterni (OICR) elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta.
L'investitore-contraente può,infatti, decidere di ripartire il *capitale investito* derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di più fondi esterni, scegliendo la percentuale da destinare ad ogni singolo fondo, con un minimo di 5 ed un massimo di 40 fondi esterni per contratto (c.d. *combinazione libera*),che dovranno appartenere ad almeno due differenti *Gamme* di fondi esterni di cui al successivo art. 5.
L'importo minimo di premio destinato ad ogni fondo esterno deve essere almeno pari a Euro 100.
Nel corso della durata del rapporto contrattuale l'Impresa, ai fini dello svolgimento delle attività previste al successivo art. 5, potrà modificare la scelta dei fondi originariamente effettuata dall'investitore-contraente.
Nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta i fondi esterni presenti, sono suddivisi per *Gamma* di appartenenza a seconda della tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente.
I premi aggiuntivi *una tantum* verranno investiti, al netto di eventuali caricamenti, secondo la scelta dell'investitore-contraente così come indicata dallo stesso al momento della sottoscrizione del versamento aggiuntivo.
Le informazioni sui fondi esterni sono contenute nella Parte I del Prospetto d'offerta, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità, la macro-categoria e l'eventuale gruppo di appartenenza delle singole Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli OICR proposti.

Art. 4 - Altri fondi esterni

L'Impresa ha la facoltà di proporre altri OICR aventi le seguenti caratteristiche:
a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioé che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE, 2001/108/CE e 2009/65/CE;
b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;
c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti dall'investitore-contraente, l'Impresa prevede un'*Attività di gestione periodica* e un'*Attività di salvaguardia del contratto* che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna *Gamma* di fondi scelta.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, l'Impresa ha predeterminato per ogni fondo esterno una *Gamma* di appartenenza, sulla base di criteri di selezione dell'Impresa stessa specificati all'interno della Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta per ciascuna *Gamma* di fondi.

Di seguito si riportano le *Gamme* dei fondi esterni individuate dall'Impresa con la relativa macro-categoria di appartenenza in cui si distinguono le varie *Gamme*.
Per l'identificazione della macro-categoria di ciascun fondo esterno si rinvia alla Parte I del Prospetto d'offerta.

Gamme	Macro-categoria
Azionari Europa	Azionari
Azionari globale	Azionari
Azionari Italia	Azionari
Azionari Nord America	Azionari
Azionari Pacifico	Azionari
Azionari specializzati	Azionari
Bilanciati	Bilanciati
Bilanciati-azionari	Bilanciati
Bilanciati-obbligazionari	Bilanciati
Flessibili	Flessibili
Liquidità altre valute	Liquidità
Liquidità area euro	Liquidità
Obbligazionari misti area euro	Obbligazionari
Obbligazionari misti internazionali	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Obbligazionari

Attività di gestione periodica

In base ai risultati ottenuti da una costante analisi quantitativa e qualitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato, l'Impresa può eseguire operazioni periodiche di *switch* tra fondi della medesima *Gamma* di appartenenza.

L'analisi quantitativa si basa sulle performance rapportate ai rischi della gestione, valutate su un orizzonte di lungo periodo suddiviso in finestre temporali. L'analisi qualitativa si propone una validazione dei risultati dell'analisi quantitativa relativamente ai fondi esterni potenzialmente coinvolti nello *switch* individuando una omogeneità, in termini di caratteristiche gestionali, dei fondi che effettivamente saranno oggetto di *switch*.

Le operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno che all'interno della *Gamma* viene valutato non più idoneo sulla base dell'analisi quantitativa e qualitativa effettuate, ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore rispetto al fondo disinvestito con i seguenti limiti:
- il fondo di destinazione e il fondo in uscita devono appartenere alla medesima *Gamma*;
- il fondo di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente rispetto al fondo in uscita;
- il fondo di destinazione deve presentare lo stesso grado di rischio o un grado di rischio di classe adiacente anche rispetto al fondo inizialmente scelto dall'investitore-contraente.

L'impresa esegue le operazioni di compravendita relative all'*Attività di gestione periodica* per conto dell'investitore-contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa, con i seguenti criteri:
- almeno una volta all'anno o con una maggiore frequenza, nel caso in cui l'Impresa lo ritenesse opportuno;
- nel rispetto delle *Gamme* a cui appartengono i fondi esterni scelti dall'investitore-contraente e del criterio di adiacenza relativo alle classi di rischio sopra definito.

L'impresa potrebbe non effettuare *switch* sulla base di valutazioni discrezionali.

Le operazioni di compravendita derivanti dall'*Attività di gestione periodica* sono effettuate nel *giorno di riferimento*, che è il venerdì. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale *giorno di riferimento* il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.
Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni riferito al *giorno di riferimento*.

Attività di salvaguardia del contratto

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di

eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L'*Attività di salvaguardia del contratto* è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l'investitore-contraente:
- richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di switch su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP, ora IVASS, n. 474/D;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di switch in un fondo esterno che sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente su un altro fondo esterno appartenente alla medesima *Gamma* - scelto dall'Impresa stessa in base alla specifica situazione dei mercati - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 10- Modalità di conversione del premio in quote.

Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 18 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*).

Tutte le operazioni derivanti dall'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* o dell'investimento del premio a qualsiasi titolo versato con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi e nel caso dell'*Attività di salvaguardia del contratto* anche le motivazioni della propria decisione.

L'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su altri fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta suddivisi per *Gamma* di appartenenza.

Inoltre, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle *performance* dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato su cui si basano le attività di cui sopra, l'Impresa allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo dei fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'investitore-contraente. L'impresa ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

L'Impresa invierà su base semestrale all'investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento. In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, l'Impresa ne informerà l'investitore-contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. L'investitore-contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un'operazione di *switch* verso altri fondi esterni a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima *Gamma* di appartenenza, sottoscrivibile con il presente contratto.

Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di switch da parte dell'investitore-contraente.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'investitore-contraente riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.
In ogni caso il contratto decorre e produce gli effetti il venerdì lavorativo indicato nel Modulo di proposta alla voce "data di decorrenza", sempreché entro il suddetto termine, l'Impresa disponga del premio e non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.
Qualora l'Impresa non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede la suddetta data, il contratto decorrerà e produrrà gli effetti il venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio.
L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e nelle modalità previste al successivo art. 8.
Qualora il venerdì, agli effetti del presente articolo, sia un giorno non lavorativo per l'Impresa, il contratto decorrerà e produrrà gli effetti il primo giorno lavorativo successivo sempreché l'Impresa disponga del premio.
Il pagamento del primo premio annuo, così come sottoscritto dall'investitore-contraente nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.

Art. 7 - Il piano dei versamenti

Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, l'investitore-contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:
1) la durata del piano espressa in annualità di premio: il contratto prevede durate del piano fisse di 11, 16 o 21 annualità di premio. La durata del piano viene scelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta; in ogni

caso la durata massima del piano non deve superare la differenza tra 75 anni e l'età dell'Assicurato al momento della decorrenza del contratto;
2) l'importo del premio annuo che resterà fisso per tutta la durata del piano.

I premi annui successivi al primo saranno versati in più rate con cadenza mensile.

Art. 8 - Il premio e suo versamento

Con la sottoscrizione del piano l'investitore-contraente si impegna a versare un premio annuo di importo minimo variabile in base alla durata del piano scelta al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta:

durata del piano	importo del premio annuo	
	Min.	Max
11 annualità	Euro 3.600	Euro 10.000
16 annualità	Euro 3.300	Euro 10.000
21 annualità	Euro 3.000	Euro 10.000

L'importo del premio annuo dovrà comunque essere un multiplo di 12.

Al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta è previsto il pagamento di un primo premio annuo in un'unica soluzione.
Oltre al pagamento del primo premio annuo, l'investitore-contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, frazionando in rate mensili.
Il mese di inizio della rateazione coinciderà con il mese in cui l'Impresa avrà, entro il giorno 15, la disponibilità della prima rata del secondo premio annuo.
Il giorno di inizio della rateazione coinciderà con la data di investimento della prima rata del secondo premio annuo (c.d. *data di inizio della rateazione*).

E' inoltre facoltà dell'investitore-contraente effettuare dei versamenti aggiuntivi *una tantum* di importo minimo pari a Euro 150.
Il totale dei premi aggiuntivi *una tantum* versati nel periodo di rateazione di ciascun premio annuo non può in alcun caso essere superiore al 150% dell'importo dello stesso premio annuo.
I premi aggiuntivi *una tantum* saranno investiti in base alla scelta d'investimento indicata sul modulo di sottoscrizione.
Nel caso in cui l'investitore-contraente non abbia interamente versato tutte le rate previste dal piano fino alla data di investimento del premio aggiuntivo *una tantum*, quest'ultimo sarà considerato dall'Impresa come versamento finalizzato al recupero delle rate mancanti; in questo caso tale versamento verrà investito in base alla scelta d'investimento definita per i premi annui e non in base a quella indicata sul modulo di sottoscrizione relativa al versamento aggiuntivo. Si segnala che è possibile esclusivamente il recupero di rate intere; non è quindi prevista la possibilità di recuperare parzialmente il mancato pagamento di una rata.
Nell'eventualità in cui l'importo versato sia superiore all'importo delle rate da recuperare, l'eccedenza sarà considerata dall'Impresa come premio aggiuntivo *una tantum* e non concorrerà in alcun modo al recupero dell'eventuale mancato pagamento di rate future; in questo caso tale premio verrà investito in base alla scelta d'investimento indicata sul relativo modulo di sottoscrizione.

Il pagamento delle rate verrà effettuato con valuta 15 di ogni mese.

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.
Il primo premio annuo ed eventuali premi aggiuntivi *una tantum* dovranno essere corrisposti tramite:
• bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. mediante addebito da conto corrente bancario, presso la Società distributrice;
• tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

Le rate dei premi annui successivi al primo previsti dal piano dei versamenti dovranno essere corrisposti unicamente tramite bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. mediante addebito diretto sul conto corrente bancario dell'investitore-contraente presso la Società distributrice.
In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato all'Impresa, l'investitore-contraente dovrà comunicare all'Impresa le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico.
Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale.
Per i pagamenti effettuati tramite addebito in conto corrente bancario, il giorno di disponibilità coincide con quello in cui l'Impresa riceve l'accredito del premio per disponibilità e valuta.
L'Impresa deve avere la disponibilità del primo premio annuo e degli eventuali premi aggiuntivi *una tantum* il giovedì precedente il *giorno di riferimento*, come definito al successivo art. 10.
Per le rate dei premi annui successivi al primo l'Impresa deve avere la disponibilità il giorno 15 di ogni mese.

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'ordine di investimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni in cui è stato investito il premio, l'Impresa invierà all'investitore-contraente:
- il Documento di Polizza, successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto;
- una lettera di conferma dell'investimento, successivamente ad ogni eventuale versamento di premio aggiuntivo *una tantum*.

Con riferimento alle conferme dell'investimento delle rate di premi annui successivi al primo, l'Impresa ne invierà comunicazione all'investitore-contraente con cadenza semestrale.

Art. 9 - Interruzione del pagamento del premio annuo

Il mancato pagamento dell'intero importo del secondo premio annuo comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Più specificatamente il contratto si risolve nel caso in cui:
- l'investitore-contraente non abbia interamente corrisposto il secondo premio annuo decorsi ventiquattro mesi dalla data di inizio della rateazione;
- l'investitore-contraente non abbia corrisposto alcuna rata di premio decorsi dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto e non abbia, entro lo scadere dei dodici mesi successivi, interamente corrisposto il secondo premio annuo.

La data di risoluzione coinciderà con il primo *giorno di riferimento* del mese successivo allo scadere del ventiquattresimo mese a decorrere, rispettivamente dalla *data di inizio della rateazione* o dalla data di decorrenza del contratto.

In tale caso, l'Impresa restituirà all'investitore-contraente un importo pari al controvalore delle quote determinato alla data di risoluzione del contratto, diminuito dei costi di riscatto previsti per la durata del piano scelta come indicato al successivo art. 14, nonché dei costi di riscatto aggiuntivi previsti al medesimo art. 14 ed al netto delle eventuali imposte di legge.
Eventuali premi aggiuntivi *una tantum* o rate di premio versate nel periodo saranno considerati dall'Impresa come versamento finalizzato al recupero delle rate mancanti. L'importo versato concorrerà quindi in diminuzione delle rate impagate. E' possibile esclusivamente il recupero di rate intere; non è quindi prevista la possibilità di recuperare parzialmente il mancato pagamento di una rata.

Nel caso specifico in cui l'investitore-contraente non abbia versato alcuna rata di premio nei primi dodici mesi di vita del contratto, ma recuperi interamente il versamento del secondo premio annuo entro scadere dei successivi dodici mesi, il contratto rimarrà in vigore. In tale caso l'Impresa assumerà come *data di inizio della rateazione* il *giorno di riferimento* della settimana seguente al primo giorno 15 del mese successivo alla data di decorrenza del contratto.

L'interruzione del pagamento, anche di una sola rata, dei premi annui successivi al secondo non comporta la risoluzione del contratto. In caso di riscatto saranno applicati i costi di riscatto aggiuntivi per il mancato pagamento delle rate dovute, come previsto al successivo art. 14 - Costi.

Art. 10 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore delle quote dei fondi esterni relativo al *giorno di riferimento* e determinato dalle Società di Gestione/Sicav. Il *giorno di riferimento* corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote di fondi esterni (OICR).
Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel *giorno di riferimento*.
Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d'Italia e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.
Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento connesse al versamento del primo premio annuo e degli eventuali premi aggiuntivi *una tantum* coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui l'Impresa ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 8.
Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento connesse al pagamento dei premi annui successivi al primo - investiti al netto dei costi di caricamento sul premio - coincide con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 di ogni mese.
In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.
In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.
Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato all'art. 6, il premio viene investito - al netto delle spese di emissione e dei costi relativi alle coperture assicurative - nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente fermi restando i casi previsti all'art. 5.
Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto, nel caso del primo premio annuo, delle spese di emissione e dei costi relativi alle coperture assicurative e, nel caso dei premi annui successivi al primo e dei premi aggiuntivi *una tantum* e per le rate di premio, al netto degli eventuali costi di caricamento - per il valore unitario delle quote, relativo al *giorno di riferimento* e determinato dalle Società di Gestione/Sicav, secondo le modalità previste nella Parte I del Prospetto d'offerta.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nel contratto viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato in parte dal premio stesso ed in parte nel corso del contratto dalle quote, secondo le seguenti modalità:
- al momento del versamento del primo premio annuo viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevato una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse;

- ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote detenute dall'investitore-contraente, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 11 - Operazioni di disinvestimento derivanti da liquidazione della prestazione assicurata, per riscatto e per recesso

L'Impresa assume, per qualsiasi operazione di disinvestimento, il valore unitario delle quote dei fondi esterni, relativo al *giorno di riferimento*.
Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 2, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Impresa del certificato di decesso dell'Assicurato.
Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento per recesso ai sensi dell'art. 17 o per riscatto del contratto, ai sensi dell'art. 16, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Impresa, della richiesta relativa all'operazione in oggetto.
In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.
In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa, si assume quale *giorno di riferimento*, il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.
Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, del valore di riscatto o dell'importo da restituire all'investitore-contraente in caso di recesso, la conversione delle quote viene eseguita in base al valore delle stesse relativo al *giorno di riferimento* e determinato dalle Società di Gestione/Sicav, secondo le modalità previste nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Art. 12 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 64.
Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.
Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi a qualsiasi titolo versati e di *switch*, saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto totale.

Art. 13 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.
L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:
• *rendita vitalizia:* la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
• *rendita reversibile:* la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
• *rendita certa e poi vitalizia:* verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.
La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.
L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 14 - Costi

Il presente contratto prevede dei costi che gravano sul premio quali:

- *spese di emissione del contratto:* un costo fisso di Euro 50. Tale costo viene prelevato dal primo premio annuo versato. I versamenti successivi non prevedono il pagamento di alcun costo fisso.
- *costo di caricamento* pari al 2% del premio, prelevato e calcolato su tutte le rate relative ai premi annui successivi al primo e sui premi aggiuntivi *una tantum* e sui versamenti di premio finalizzati al recupero alle rate di premio dovute e non corrisposte.

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (art. 2 - Capitale assicurato), calcolata sul premio e prelevata in parte dal premio ed in parte dalle quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 10 per il

dettaglio del prelievo effettuato.

Il contratto prevede inoltre dei costi relativi al riscatto.
In caso di riscatto totale richiesto prima dell'avvenuto versamento di tutte le annualità previste dal piano, il contratto prevede un costo di riscatto pari ad una percentuale della somma delle rate del piano. Tale costo varia sia in base alla durata del piano scelta dall'investitore-contraente sia in funzione degli anni trascorsi dalla *data di inizio rateazione*, come descritto nella seguente tabella:

Anni interi trascorsi dall'inizio rateazione	Costi di riscatto (% dell'importo totale delle rate del piano)		
	Piano con durata 11 annualità	Piano con durata 16 annualità	Piano con durata 21 annualità
0	4,00%	5,00%	6,00%
1	3,50%	4,50%	5,50%
2	3,00%	4,00%	5,00%
3	2,50%	3,50%	4,50%
4	2,00%	3,00%	4,00%
5	1,50%	2,50%	3,50%
6	1,00%	2,00%	3,00%
7	0,50%	1,50%	2,50%
8	0,00%	1,00%	2,00%
9	0,00%	0,50%	1,50%
10	0,00%	0,00%	1,00%
11	0,00%	0,00%	0,50%
12	0,00%	0,00%	0,00%
13	0,00%	0,00%	0,00%
14	0,00%	0,00%	0,00%
15	0,00%	0,00%	0,00%
16	0,00%	0,00%	0,00%
17	0,00%	0,00%	0,00%
18	0,00%	0,00%	0,00%
19	0,00%	0,00%	0,00%
20 e oltre	0,00%	0,00%	0,00%

La somma delle rate del piano è determinato moltiplicando il numero di annualità di durata del piano diminuito di 1 per l'importo del premio annuo, così come indicati dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.
Ad esempio:
nel caso di piano con durata 11 annualità con premio annuo di Euro 3.600
Importo totale delle rate del piano = (11-1) x 3.600 Euro = 36.000 Euro

Inoltre il presente contratto prevede dei costi di riscatto aggiuntivi nel caso in cui - al momento della ricezione da parte dell'Impresa della richiesta di riscatto - l'investitore-contraente non abbia interamente versato tutte le rate previste dal piano fino a tale momento.
Tale costo aggiuntivo è calcolato come percentuale pari all'1% dell'importo totale delle rate non pagate.

Oltre ai suddetti costi, vi sono costi che gravano sui fondi esterni (OICR):
a) Remunerazione dell'Impresa
Il presente contratto prevede una commissione per l'*Attività di gestione periodica* e per l'*Attività di salvaguardia del contratto* descritte al precedente art. 5, pari ad una percentuale su base annua - variabile in funzione della macro-categoria di appartenenza dei fondi - del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente.
Tale commissione è calcolata su base annua ed è applicata e prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione Totale su base annua
Fondi Flessibili	2,60%
Fondi Azionari	2,60%
Fondi Bilanciati	2,40%
Fondi Obbligazionari	1,35%
Fondi Liquidità	0,75%

b) Remunerazione della Società di Gestione/Sicav
I costi gravanti sui fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Agevolazioni finanziarie
Non previste.

Art. 15 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 16 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare totalmente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale può essere richiesto dall'investitore-contraente in qualsiasi momento durante la vita del contratto, fatto salvo il termine di trenta giorni dalla data di conclusione del contratto per l'esercizio del diritto di recesso.
A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..
Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto per il valore unitario di ciascuna quota relativo al *giorno di riferimento* definito secondo quanto previsto al precedente art. 11, diminuito dei costi per il riscatto e dei costi periodici specificati al precedente art. 14.
Si segnala che, nel caso in cui non siano state versate tutte le rate previste dal piano fino al momento del riscatto, l'Impresa tratterrà dei costi di riscatto aggiuntivi per il mancato pagamento delle rate dovute, previsti al medesimo art. 14.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i. Conseguentemente l'Impresa,in caso di richiesta di riscatto totale, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore delle quota relativo all'operazione.
L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.
Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i esterno/i non liquidate non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.
Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta.
Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 19.
Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall''investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 17 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso. La volontà di revoca deve essere comunicata all'Impresa mediante lettera raccomandata A.R. L'Impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore- contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.
L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi al netto dell'eventuale pro-quota della commissione di gestione non ancora prelevato dal contratto e maggiorato dei costi di caricamento eventualmente applicati sui premi di cui all'art. 14; si precisa che su tale controvalore l'Impresa ha già trattenuto la parte di premio a copertura del rischio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto nonché le spese sostenute per l'emissione del contratto.
L'Impresa determina il controvalore delle quote da restituire all'investitore-contraente disinvestendo le quote detenute nei fondi esterni, secondo quanto previsto al precedente art. 11.

Art. 18 - Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. switch)

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di *switch* delle quote da un fondo ad un altro. L'operazione di *switch* viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dall'investitore-contraente.
L'operazione di *switch* verso altri fondi esterni può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.
Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.
Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati da World Market Fix nel *giorno di riferimento*.
Nel caso in cui, a seguito di festività o eventi non imputabili all'Impresa, si dovesse verificare una mancata rilevazione dei tassi da parte di World Market Fix, l'Impresa utilizzerà i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dalla Banca d'Italia e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.
Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione degli ordini di disinvestimento e reinvestimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.
In caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa il *giorno di riferimento* viene posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.
Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i.
Conseguentemente l'Impresa:
- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi scelti dall'investitore-contraente.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione. Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.
Qualora il fondo o i fondi scelti rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 5 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* richiesta verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.
In tutti i casi previsti nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, l'Impresa si impegna a comunicare, con lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.
Successivamente alle operazioni si *switch* effettuate dall'Impresa nell'ambito dell'*Attività di gestione periodica* e dell'*Attività di salvaguardia del contratto,* l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo, un'operazione di *switch* in altri fondi esterni tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta.

Art. 19 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

• *in caso di riscatto totale*
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato (richiesto dall'Impresa nel solo caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente e non abbia firmato il modulo di richiesta di riscatto);
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

Inoltre, in caso di esercizio dell'opzione in rendita:
- comunicazione scritta da parte dell'investitore-contraente indicante la tipologia di rendita scelta, la frequenza e la modalità di pagamento della rendita stessa;
- documento comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato inviato annualmente all'Impresa e per tutto il periodo di corresponsione della rendita;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell'Assicurato se diverso dall'investitore-contraente e/o del Beneficiario.

• *in caso di decesso dell'Assicurato*
- atto notorio in originale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata da pubblico ufficiale con relativa apposizione della marca da bollo (richiedibile anche presso il Comune di residenza), recante le seguenti informazioni:
  - se il defunto ha lasciato o meno testamento;
  - in presenza di testamento, si fornisca copia autentica del testamento pubblicato ai termini di legge, e si dichiari che tale testamento è, per quanto a conoscenza del dichiarante, l'ultimo, valido e non impugnato;
  - in assenza di testamento, si indichi l'elenco degli eredi legittimi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

• *in caso di risoluzione del contratto*
- l'indicazione della modalità di pagamento che l'Impresa dovrà utilizzare per la liquidazione dell'importo dovuto ovvero assegno di traenza non trasferibile, emesso all'ordine dell'investitore-contraente inviato al domicilio dello stesso a mezzo raccomandata oppure bonifico bancario. In caso di scelta di bonifico bancario, indicazione degli estremi del conto corrente dell'investitore-contraente (codice IBAN).
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;

- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007, III direttiva UE).

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.
Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.
In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 20 - Prestiti
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 21 - Beneficiari
L'investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
Ai fini e per gli effetti del presente contratto, in assenza della predetta designazione in fase di sottoscrizione del prodotto, per Beneficiari si intenderanno gli eredi. Resta comunque la facoltà dell'investitore-contraente di designare successivamente i Beneficiari di polizza e di modificarli o revocarli in qualsiasi momento secondo quanto previsto agli artt. 1920 e segg. del Codice Civile e al presente articolo.
La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.
Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Art. 22 - Cessione
L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..
Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.
L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice.
L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 23 - Pegno
L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.
Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.
Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.
Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 24 - Legge del contratto
Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 25 - Foro competente
A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 26 - Tasse ed imposte
Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 27 - Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 28 - Diritto proprio del Beneficiario
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

INFORMATIVA RELATIVA ALL'AREA WEB RISERVATA AI CLIENTI

In applicazione del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013 che integra e modifica il Regolamento ISVAP n.35/2010, Skandia Vita S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente che è disponibile sul proprio *sito internet* www.skandia.it l'area riservata ai clienti denominata "myskandia".

La registrazione e l'accesso all'area riservata ai clienti è completamente gratuita e l'investitore-contraente può registrarsi o collegarsi in qualsiasi momento e da qualunque postazione con accesso internet.
L'Impresa garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell'area dedicata ai clienti.

Attraverso l'adesione a "myskandia", l'investitore-contraente potrà accedere ai servizi forniti dall'Impresa sulla sua posizione assicurativa, in particolare potrà monitorare i propri investimenti e lo stato dei pagamenti dei premi, conoscere la valorizzazione aggiornata del contratto, verificare tutti i dettagli delle singole operazioni effettuate, ricevere in tempo reale tutte le comunicazioni inviate dall'Impresa, consultare le condizioni contrattuali sottoscritte e visualizzare i propri dati personali.

Nel caso in cui l'investitore-contraente decidesse di registrarsi a "myskandia" e accedere ai servizi offerti, potrà collegarsi direttamente al sito www.skandia.it, cliccare su "Registrati", inserire i dati richiesti (Codice cliente*, codice fiscale e numero di polizza*) e seguire la procedura indicata.
In fase di "registrazione" il cliente sceglie una username, una password, indica il proprio indirizzo di posta elettronica, presta il consenso al trattamento dei dati personali e accetta le Condizioni Generali di Registrazione.
Una volta terminata la registrazione, l'investitore-contraente riceverà nella sua casella di posta elettronica, una e-mail di conferma da parte dell'Impresa con il riepilogo delle credenziali di accesso e un link su cui dovrà cliccare per attivare la registrazione.
Solo successivamente potrà accedere, in tutta sicurezza e con un semplice click, a tutte le informazioni relative alla sua polizza.

Specifichiamo inoltre che, registrandosi a "myskandia", l'investitore-contraente autorizza l'Impresa a inviargli **le comunicazioni in corso di contratto in formato elettronico anziché cartaceo**, salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Resta la facoltà per l'investitore-contraente di richiedere all'Impresa l'invio dell'informativa in corso di contratto su supporto cartaceo.

Nel caso in cui l'investitore-contraente abbia aderito a "myskandia" sono previste delle agevolazioni finanziarie sui servizi opzionali e aggiuntivi offerti eventualmente dal contratto. Per maggiori dettagli si rinvia alle Condizioni di contratto sottoscritte.

L'investitore-contraente potrà recedere dal servizio in qualsiasi momento, senza alcuna penalizzazione, disattivando le proprie credenziali mediante richiesta scritta da inoltrare all'indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione o assistenza relativa a "myskandia" il Servizio Clienti di Skandia Vita è disponibile al numero verde 800 127483 o all'indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it.

* Il numero di Polizza e il Codice cliente sono indicati nel Documento di polizza inviato dall'impresa al domicilio del cliente.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Skandia Vita S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) – l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di trattamento dei dati personali
I dati sono trattati (6) dall'Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti - operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).
L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 36101010, fax 02 6555150, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: servizioclienti@skandia.it.

Note

1) Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).
3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, Sim, legali, periti;
• società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);
• società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);
• ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;
• organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
• nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;
L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
7) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.
8) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel mese di ottobre 2013

Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento della società inglese Old Mutual Wealth Management Ltd. ed appartenente al Gruppo Old Mutual

MODULO RISCATTO

POLIZZA N.: DISTRIBUTORE:

Nome e Cognome e Cod. Promotore/Consulente _____ Cod. sportello Banca _____

L'INVESTITORE-CONTRAENTE (campi obbligatori)

_____ ☐ M ☐ F Gruppo/Ramo attività econ. ⌊__⌋⌊__⌋ Sottogruppo attività econ. ⌊__⌋⌊__⌋

Cognome e Nome / Ragione Sociale

_____ ⌊__⌋⌊__⌋ / ⌊__⌋⌊__⌋ / ⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋ ⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋

Luogo di nascita/costituzione Società — Data di nascita/costituzione Società — Codice fiscale/Partita IVA

_____ _____ ⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋ ⌊__⌋⌊__⌋

Indirizzo di residenza — Comune — C.A.P. — Prov.

⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋ / ⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋ _____

Telefono — Cittadinanza

_____ _____ ⌊__⌋⌊__⌋ / ⌊__⌋⌊__⌋ / ⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋ _____

Documento d'identità — N. documento — Data di rilascio — Autorità e località di rilascio

CHIEDE IL RISCATTO (campi obbligatori)

☐ **totale** (allegare documentazione sotto riportata ed indicata nelle Condizioni di contratto)

IL RIMBORSO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO MEDIANTE (campi obbligatori)

☐ accredito a favore e sul conto corrente dell'investitore-contraente presso la Banca _____

Codice Paese	CIN IBAN	CIN	Codice ABI	CAB	Numero conto corrente

Coordinate bancarie

⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋⌊__⌋
CAB (Codice Avviamento Bancario)
Comune della Filiale dell'investitore-contraente

☐ ASSEGNO DI TRAENZA non trasferibile, emesso all'ordine dell'investitore-contraente inviato al domicilio dello stesso a mezzo raccomandata

(selezionabile solo in presenza di un accordo commerciale tra l'Impresa e la Società distributrice, in base alle modalità ivi concordate)

☐ trasferimento dell'importo riscattato sulla Proposta/Polizza n. _____ *(Trasformazione di contratto - dichiarazioni a pagina 2/2)*

DICHIARAZIONE MODALITÀ DI RISCATTO (campi obbligatori)

L'investitore-contraente dichiara di aver preso visione degli specifici articoli riguardanti il riscatto sulle Condizioni di contratto che ne descrivono le modalità esecutive.

_____ _____ _____

Luogo e data di emissione — Firma dell'investitore-contraente — Firma dell'Assicurato (se persona diversa dall'investitore-contraente)

_____ _____

Firma del Promotore Finanziario/Consulente* — Timbro e Firma della Società distributrice*

*Firma della Società distributrice/del Promotore Finanziario/Consulente, facente fede della corretta compilazione del modulo di riscatto e dell'identificazione personale del firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Mod. 07010313

Originale per Skandia Vita S.p.A. • 1ª copia per l'investitore-contraente • 2ª copia per Società distributrice • 3ª copia per Filiale/Promotore/Consulente

skandia

Documentazione da allegare al presente modulo:
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato se diverso dall'investitore-contraente *(in assenza della firma dell'Assicurato)*;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia Statuto Sociale;
- se persona giuridica visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

L'investitore-contraente **DICHIARA**:
- di aver ricevuto e di aver preso visione del Documento Comparativo contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il *"vecchio contratto"*;

- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal *"vecchio contratto"* e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di contratto;

- di essere a conoscenza che il valore riscattato dal *"vecchio contratto"* può derivare dal disinvestimento di quote di fondi acquisite con differenti premi in diversi giorni di riferimento e che, conseguentemente, una parte del valore riscattato potrebbe essere investito nel nuovo prodotto anche in qualità di premio aggiuntivo, con data di investimento pari alla data di decorrenza del contratto;

- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi del *"vecchio contratto"* e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;

- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il giorno di riferimento per l'operazione di riscatto del *"vecchio contratto"* e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi indicato nelle Condizioni di contratto;

- di aver preso visione delle Condizioni di contratto del *"vecchio contratto"* e degli specifici articoli riguardanti il riscatto che ne descrivono le modalità esecutive.

_____
Firma dell'investitore-contraente

L'investitore-contraente DICHIARA inoltre:

- di aver ricevuto, di averne preso visione e di accettare integralmente il Prospetto d'offerta e le Condizioni di contratto del nuovo prodotto;

_____
Firma dell'investitore-contraente

Mod. 07010313

Originale per Skandia Vita S.p.A. • 1ª copia per Società distributrice • 2ª copia per l'investitore-contraente • 3ª copia per Filiale/Promotore/Consulente